

**Contratto Nazionale di Lavoro**  
per il personale Insegnante negli Istituti gestiti da Enti Ecclesiastici

(Contratto A.G.I.D.A.E. – S.I.S.N.S.)

Testo del Contratto  
e  
Prontuario delle retribuzioni

ROMA 1960  
presso Segreteria Provvisoria A.G.I.D.A.E.  
Via Olbia 4

## **CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE INSEGNANTE NEGLI ISTITUTI GESTITI DA ENTI ECCLESIASTICI E ISCRITTI ALLA A.G.I.D.A.E.**

Il giorno 9 giugno 1960, in Roma, tra l'A.G.I.D.A.E. (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica), Associazione di Enti riconosciuti con finalità di culto e di religione, rappresentata da P. Giovanni Bracco, P. Ferdinando Trossarelli, Fratel Pietro Olmo ed il S.I.S.N.S. (Sindacato Italiano Scuola Non Statale) aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal Prof. Virgilio Ullu, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dal Dr. Claudio Cruciani, Segretario Confederale e dal Sig. Franco Pinto, è stato stipulato il seguente Contratto Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale esterno alla gestione, che presta servizio nelle scuole tenute da Enti ecclesiastici e iscritte, o che si iscriveranno, all'A.G.I.D.A.E.

Sono oggetto del presente Contratto le scuole legalmente riconosciute e quelle autorizzate aventi ordinamento analogo a quello statale.

### **Art. 1 – Sfera di applicazione del Contratto**

Il *personale contemplato e tutelato* dal presente Contratto è:

- 1) il personale direttivo (Preside e Direttore didattico);
- 2) il personale docente (Professori, insegnanti tecnici e pratici, insegnanti elementari).

### **Art. 2 – Requisiti assunzione**

La *nomina e l'assunzione* del personale viene fatta dall'Ente gestore che dovrà accertare che i docenti, per requisiti, siano in regola con quanto viene prescritto nella legge sulla scuola non statale, o comunque, con quanto viene autorizzato dalla Autorità scolastica.

E' in facoltà della Direzione delle singole scuole di accertare l'idoneità fisica del personale all'esercizio dell'insegnamento. E' altresì in facoltà della Direzione delle singole scuole chiedere al personale da assumere ogni altra garanzia di ordine morale e religioso; e i documenti richiesti dal regolamento della scuola stessa.

### **Art. 3 – Assunzione**

La nomina e l'assunzione verranno fatte con lettera raccomandata ed indicherà per ciascuno:

- a) natura del rapporto d'impiego;
- b) scuola e classi di insegnamento;
- c) disciplina o discipline costituenti l'incarico conferito;
- d) trattamento economico.

In tale lettera verrà altresì specificato che il rapporto d'impiego è disciplinato dalle norme del presente Contratto.

### **Art. 4 – Accettazione assunzione**

Gli interessati dovranno comunicare alla Direzione quanto prima con lettera raccomandata, la *accettazione*; assicurando, inoltre, che essi si uniformeranno alle disposizioni contenute nel presente Contratto e nel regolamento della scuola.

Il personale deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per insegnare in scuole non statali.

### **Art. 5 – Durata del rapporto di lavoro**

Il rapporto d'impiego tra la scuola ed il personale di cui al precedente art. 1 è *a tempo indeterminato*; salvo quanto è previsto dall'art. 24.

### **Art. 6 – Periodo di prova**

Il personale sarà sottoposto ad un *periodo di prova* iniziale di tre mesi. Superato il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle parti disdetta del rapporto, questo si intenderà automaticamente tramutato in rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà aver luogo in qualsiasi momento, per deliberazione di ciascuna delle due parti, con preavviso di 5 giorni.

### **Art. 7 – Retribuzione**

La *divisione degli insegnamenti* di cui al successivo art. 8 costituisce la base per la retribuzione degli insegnanti. La *retribuzione* sarà corrisposta mensilmente e verrà calcolata moltiplicando la quota mensile corrispondente ad un'ora di insegnamento per il numero delle ore settimanali avute in incarico; salvo quanto è disposto nell'art. 21.

### **Art. 8 – Classificazione degli insegnamenti**

Gli insegnamenti vengono *classificati* nei seguenti gruppi:

GRUPPO A:

- 1) Religione in tutte le scuole medie di 1° e 2° grado;
- 2) discipline delle scuole medie di 2° grado (in tutte le classi alle quali si accede dopo un corso triennale inferiore) fatta eccezione per la educazione fisica, il disegno, la musica, il canto corale, l'economia domestica, le esercitazioni di lavoro.

GRUPPO B:

- 1) Materie delle scuole medie di 1° grado, salvo le eccezioni di cui al comma precedente;
- 2) disegno ed educazione fisica in tutte le scuole medie;
- 3) tutte le altre materie previste in programma ad eccezione delle discipline di cui al Gruppo C.

GRUPPO C:

- 1) Musica e canto corale;
- 2) calligrafia, stenografia, dattilografia;
- 3) economia domestica ed esercitazioni di lavoro in qualsiasi scuola.

GRUPPO D:

Insegnamento elementare.

### **Art. 9 – Congedo ordinario (Ferie)**

Il personale ha diritto ad un *congedo ordinario*, coincidente con il periodo delle vacanze estive, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

### **Art. 10 – Congedo straordinario**

Al personale vengono accordati i seguenti periodi di *congedo straordinario*:

- 1) congedo matrimoniale: 15 giorni con diritto alla retribuzione;
- 2) congedo per gravidanza e puerperio secondo le leggi vigenti in materia;
- 3) per comprovati motivi di famiglia sino ad un massimo di 10 giorni, anche saltuari, con diritto alla retribuzione.

### **Art. 11 – Trattamento di infortunio o malattia**

In caso di interruzione di servizio dovuta ad *infortunio* o *malattia*, *il personale ha diritto al seguente trattamento*:

A) *Mantenimento del posto*

- 1) per un periodo di tre mesi se il dipendente abbia un'anzianità di servizio non superiore ai 10 anni;
- 2) per un periodo di sei mesi se l'anzianità di servizio è superiore ai 10 anni.

Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini suddetti, è in facoltà della scuola di risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso fermo restando il diritto del dipendente alla indennità di anzianità.

B) *Retribuzione*

- 1) intera per il primo mese e nella misura della metà per i due mesi successivi per il dipendente con anzianità di servizio non superiore ai 10 anni;
- 2) intera nei primi due mesi e nella misura della metà per i quattro mesi successivi se l'anzianità di

servizio è superiore ai 10 anni.

Rimane in facoltà della scuola di dedurre quanto l'insegnante abbia a percepire per atti di previdenza a carico della scuola stessa.

#### **Art. 12 – Licenziamento per mancanze o per sopravvenuta invalidità permanente**

Oltre il previsto dall'art. 11, il rapporto d'impiego può essere risolto in qualsiasi momento dell'anno scolastico:

1) *in tronco* ove si accerti l'esistenza di mancanze così gravi commesse dal dipendente che non consentano, in relazione alla particolare finalità della scuola, la continuazione, neppure provvisoria, del rapporto stesso, previa notificazione per iscritto all'interessato dei motivi del licenziamento stesso.

Il licenziamento in tronco non comporta l'osservanza dei termini del preavviso e la corresponsione della indennità di anzianità.

2) Per sopravvenuta *invalidità* permanente e con la corresponsione della indennità di anzianità.

#### **Art. 13 – Risoluzione del rapporto per sopraggiunta età pensionabile o per decesso**

La *risoluzione del rapporto* d'impiego si verifica automaticamente alla fine dell'anno scolastico in cui il dipendente raggiunga i 70 anni; o nel momento dell'avvenuto decesso del dipendente con il diritto, agli aventi causa, all'indennità di anzianità (corrisposta in conformità all'art. 2122 del C.C.).

#### **Art. 14 – Licenziamento ordinario – Dimissioni volontarie**

La risoluzione del rapporto d'impiego per *licenziamento ordinario* da parte della scuola, o per *dimissioni volontarie* da parte del dipendente può avvenire soltanto alla fine dell'anno scolastico e deve essere comunicata dall'interessato all'altra parte entro il 30 giugno. Verrà corrisposta l'indennità di anzianità conforme a quanto è prescritto nell'art. 16 e 17.

Il preavviso di tre mesi decorre dal 1° luglio ed è comprensivo del periodo annuale di congedo previsto dall'art. 9.

#### **Art. 15 – Variazioni d'impiego e d'insegnamento**

Entro i termini indicati dall'articolo precedente dovranno, da parte dell'Istituto, essere comunicate al dipendente per la eventuale accettazione le *variazioni circa l'impiego e l'insegnamento* che, per le esigenze d'Istituto, si rendessero necessarie e determinassero modifiche essenziali delle condizioni iniziali della assunzione. Non si intende per modifica delle condizioni di assunzione il passaggio dell'insegnante nell'ambito delle discipline, per cui ha abilitazione o titoli equipollenti, in classi dello stesso ordine e grado.

#### **Art. 16 – Indennità di anzianità**

L'*indennità di anzianità* da corrispondere al dipendente, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, è commisurata a tante mensilità intere di stipendio per quanti sono stati gli anni di servizio.

La mensilità da computarsi ai fini della liquidazione, esclude le quote di famiglia, ma è da integrarsi con un 12° dello stipendio quale rateo per la 13.ma mensilità.

All'atto della corresponsione dell'indennità di anzianità vanno anche liquidati al dipendente i ratei della 13.ma mensilità riferiti ai mesi di servizio prestati nell'anno solare in corso.

#### **Art. 17 – Determinazione dell'indennità di anzianità**

Ai fini della determinazione della mensilità di cui all'articolo precedente, si considerano le medie aritmetiche delle ore settimanali d'insegnamento svolte dai dipendenti durante l'ultimo decennio del rapporto d'impiego ed attribuendo a tali medie la misura di retribuzione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione.

Per coloro che erano già in servizio prima del 1955 la media aritmetica delle ore di insegnamento si farà soltanto a partire dall'anno scolastico 1953-54.

#### **Art. 18 – Trattamento previdenziale**

Il *trattamento previdenziale* per l'invalidità e la vecchiaia, disoccupazione involontaria, assistenza per tbc, malattia, natalità, nuzialità, assegni familiari, sarà attuato secondo le leggi e le disposizioni in vigore per le assicurazioni sociali.

Parimenti il trattamento mutualistico per l'assistenza malattia sarà praticato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in tale materia.

#### **Art. 19 – Trattamento economico**

Il *trattamento economico*, come fissato nelle annesse tabelle, è comprensivo di tutto quanto è dovuto a qualsiasi titolo per le prestazioni che il regolamento della scuola richiede dal personale per l'incarico stabilito in Contratto.

#### **Art. 20 – Commissioni d'esame**

Ai componenti delle *Commissioni d'esame* di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione, spetta il compenso giornaliero di L. 600, 700, 800 rispettivamente per le diverse categorie (III, II, I). Il compenso suddetto spetta per il giorno precedente l'inizio degli esami e per tutti i giorni in cui la Commissione ha svolto i suoi lavori.

#### **Art. 21 – Trattamento economico insegnanti scuola secondaria**

Agli insegnanti che abbiano un incarico nella scuola secondaria per un numero di *ore settimanali non inferiore a 15* viene applicato un trattamento economico mensile pari a quello previsto per le ore 18 di insegnamento.

In questo caso la Direzione della scuola assegnerà 18 ore settimanali di effettiva prestazione.

Negli altri casi, per le *ore in aggiunta* al limite massimo di ore 18 settimanali, si calcola la quota oraria diminuita della detrazione fissa di L. 300.

#### **Art. 22 – Scatti di anzianità**

Il trattamento economico, di cui al presente Contratto, è maggiorato nella misura del 2,50% per ogni biennio di *anzianità* presso la stessa scuola, calcolato sull'ultima retribuzione.

#### **Art. 23 – Tredicesima mensilità**

A tutto il personale dipendente deve essere corrisposta, prima delle vacanze natalizie, una *13.ma mensilità* di importo pari a quella della retribuzione mensile.

#### **Art. 24 – Supplenza personale docente**

Le misure di retribuzione contemplate nel presente Contratto si applicano anche nei confronti degli insegnanti assunti per *supplire* il personale assente nei limiti del periodo di prestato servizio.

Qualora la supplenza raggiunga la durata di sei mesi nell'anno scolastico compete la retribuzione anche nel periodo estivo. La supplenza ha carattere di contratto a tempo determinato.

#### **Art. 25 – Rinvio alle leggi**

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto presso alcune scuole per gli insegnanti in servizio prima dell'entrata in vigore del presente Contratto.

#### **Art. 26 – Decorrenza e durata CCNL**

Il presente Contratto entra in vigore dall'1 ottobre 1960 e scade il 30 settembre 1962.

Il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo qualora non intervenga regolare disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di disdetta, il presente Contratto conserverà la sua efficacia sino alla stipulazione di un nuovo Contratto.

## ALLEGATI

### Allegato I – Categorie Istituti

Il trattamento economico per gli anni scolastici 1960-61 e 1961-62 distingue le scuole secondo le tradizionali *categorie* (I, II, III). Le parti convengono di fare riferimento agli indici di categoria fissati nell'allegato alla lettera della S. Congregazione dei Seminari e Università degli Studi (prot. 0119/53/5 del 21 giugno 1957).

Detti indici si intendono maggiorati di circa il 20 per cento e precisamente:

- 1) Alla *prima categoria* appartengono quegli Istituti che abbiano:
  - a) *scuole secondarie* con annesse o meno scuole elementari, le cui rette scolastiche superino la media annua di lire 65.000. E' chiaro che per il computo della retta media annua negli Istituti con scuole secondarie e elementari si debba tener conto soltanto delle rette annue delle scuole secondarie;
  - b) *sole scuole elementari*, le cui rette scolastiche annue superino la media di lire 40.000;
  - c) *convitti, internati, educandati, pensionati*, ecc. con annesse scuole, i quali accolgano almeno 100 convittori, la cui retta individuale comprensiva di ogni spesa fissa dovuta, a qualsiasi titolo (diaria, scuola, riscaldamento, uso-palestra, campi sportivi, gite scolastiche e turistiche, ecc.) superi le 400.000 annue; ciò anche se la retta media scolastica annua per gli alunni esterni ed interni sia inferiore rispettivamente alle cifre fissate alla lettera a) e b);
  - d) *semiconvitti, doposcuola, attività post-scolastiche*, ecc. che accolgano almeno 200 alunni e raggiungano, se trattasi di Istituti con scuole secondarie ed annesse o meno scuole elementari, la retta media annua di lire 54.000; se invece trattasi di Istituti con sole scuole elementari, la retta media annua di lire 36.000.
- 2) Alla *seconda categoria* appartengono gli Istituti che abbiano:
  - a) *scuole secondarie*, con annesse o meno scuole elementari, le cui rette annue siano comprese nella media tra lire 40.000 e lire 64.999;
  - b) *sole scuole elementari*, le cui rette annue siano tra lire 27.000 e lire 39.999;
  - c) *convitti, internati, educandati, pensionati*, ecc. con annessa scuola, che accolgano almeno 100 convittori, la cui retta individuale comprensiva di ogni spesa fissa, dovuta a qualsiasi titolo, superi lire 280.000 annue;
  - d) *semiconvitti, doposcuola, attività post-scolastiche*, ecc. che accolgano almeno 200 alunni e raggiungano, se trattasi di Istituti con scuole secondarie ed annesse o meno scuole elementari, la retta media annua di lire 36.000; se trattasi invece di Istituti con sole scuole elementari, la retta media annua di lire 24.000.
- 3) Alla *terza ed ultima categoria* appartengono tutti gli altri Istituti che abbiano:
  - a) *scuole secondarie*, con annesse o meno scuole elementari, le cui rette medie annue siano inferiori a lire 40.000;
  - b) *solo scuole elementari*, le cui rette annue siano al di sotto di lire 27.000;
  - c) *convitti, internati, educandati, pensionati*, ecc. le cui rette individuali fisse per gli alunni siano complessivamente inferiori a lire 280.000 annue;
  - d) *semiconvitti, doposcuola, attività post-scolastiche*, ecc. la cui retta media annua sia inferiore rispettivamente a lire 36.000 se trattasi di Istituti con scuole secondarie ed annesse o meno scuole elementari ed a lire 24.000 se trattasi di Istituti con sole scuole elementari.

N.B.: Sotto il nome di retta media annua rientra ogni eventuale versamento inerente al normale corso degli studi, con l'avvertenza che le singole voci delle varie rette, dovute per diverso titolo, dovranno essere chiaramente specificate nell'ordinamento o programma degli studi.

#### **Allegato II – Trattamento economico insegnanti**

Gli *stipendi mensili iniziali*, cifre lorde, corrispondenti ad ore 18 settimanali e 24 per le elementari, sono:

1) per il 1960/61:

<i>Istituti</i>	<i>A (18 ore)</i>	<i>B (18 ore)</i>	<i>C (18 ore)</i>	<i>D (24 ore)</i>
I categoria	60.000	52.000	48.000	45.000
II categoria	55.000	50.000	46.000	43.000
III categoria	50.000	45.000	41.000	40.000

2) per il 1961/62:

<i>Istituti</i>	<i>A (18 ore)</i>	<i>B (18 ore)</i>	<i>C (18 ore)</i>	<i>D (24 ore)</i>
I categoria	63.500	55.500	51.500	48.000
II categoria	60.000	52.000	48.000	45.000
III categoria	55.000	48.000	44.500	41.500

La quota oraria di cui all'art. 7 si ottiene dividendo gli stipendi mensili sopra indicati per 18 (Gruppi A, B, C) o per 24 (Gruppo D).

#### **Allegato III – Trattamento economico personale direttivo**

Gli stipendi del *personale direttivo* sono calcolati nel modo seguente:

- 1) per i presidi delle scuole medie superiori: pari alla quota oraria del Gruppo A moltiplicato per 28;
- 2) per i presidi delle scuole medie inferiori: pari alla quota oraria del Gruppo A moltiplicato per 24;
- 3) per i direttori di scuole elementari: pari alla quota oraria del Gruppo D moltiplicato per 30.

Gli stipendi del personale direttivo non si possono cumulare tra loro e nel caso di popolazione scolastica che non superi i 200 alunni la Direzione può dare incarichi di insegnamento senza ulteriore retribuzione.

#### **Allegato IV – Trattamento economico personale di segreteria**

Il trattamento economico del *personale di segreteria* è, per una prestazione di 35 ore settimanali, pari alla cifra mensile del personale docente del Gruppo C.

Per prestazioni inferiori si applica la quota oraria ricavata dallo stipendio predetto diviso 35.

## **PROTOCOLLO AGGIUNTIVO: Contributi sindacali**

Al fine di favorire un più efficace consensuale ordinamento e disciplina delle attività di rappresentanza sindacale del SISNS nell'ambito degli Istituti, cui si applica il presente Contratto, le parti convengono sulla necessità di regolare le modalità di prelievo e versamento dei contributi sindacali.

Il SISNS provvede a far pervenire alle Direzioni degli Istituti i moduli di libera adesione associativa dei lavoratori con l'indicazione:

- a) del nome e cognome dell'iscritto;
- b) del conto corrente intestato al SISNS;
- c) della firma, per accettazione, da parte del lavoratore iscritto.

Le Direzioni degli Istituti provvedono ad effettuare mensilmente la trattenuta del contributo sindacale nella misura dello 0,50 per cento del trattamento economico ed a versare i relativi importi al SISNS, secondo le indicazioni contenute nella scheda di adesione.

Le parti, inoltre, convengono sulla costituzione, entro il 15 ottobre 1960, di una Commissione composta in via paritetica, di sei membri, con lo scopo:

- 1) collaborare alla più corretta applicazione del presente Contratto;
- 2) studiare il futuro assetto retributivo su base zonale.



## **PRONTUARIO DELLE RETRIBUZIONI**

*Le retribuzioni qui indicate sono lorde*

---

Spiegazione delle note apposte nelle pagine seguenti:

- (1) Cfr. art. 21 del Contratto, primo comma.
- (2) Cfr. art. 7 del Contratto.
- (3) Cfr. art. 21 del Contratto, ultimo comma.
- (4) Cfr. Allegato II.

**ANNO SCOLASTICO 1960/61****I CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

<b>Anno di servizio</b>	<b>GRUPPO "A" (art. 8)</b>		
	<b>Retribuzione mensile per 15-18 ore d'insegnamento settimanale</b>	<b>Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sino ad ore 15 escluse</b>	<b>Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sopra le ore 18</b>
	(1)	(2)	(3)
1-2	60.000	3.333	3.033
3-4	61.500	3.417	3.117
5-6	63.037	3.502	3.202
7-8	64.613	3.590	3.290
9-10	66.228	3.679	3.379
11-12	67.884	3.771	3.471
13-14	69.581	3.866	3.566
15-16	71.321	3.962	3.662
17-18	73.104	4.061	3.761
19-20	74.932	4.163	3.863
21-22	76.805	4.267	3.967
23-24	78.725	4.374	4.074
25-26	80.693	4.483	4.183
27-28	82.710	4.595	4.295
29-30	84.778	4.710	4.410
31-32	86.897	4.828	4.528
33-34	89.069	4.948	4.648
35-36	91.296	5.072	4.772
37-38	93.578	5.199	4.899

39-40	95.917	5.329	5.029
-------	--------	-------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1960/61**

**I CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "B" (art. 8)		
	Retribuzione mensile per 15-18 ore d'insegnamento settimanale	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sino ad ore 15 escluse	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sopra le ore 18
	(1)	(2)	(3)
1-2	52.000	2.889	2.589
3-4	53.300	2.961	2.661
5-6	54.632	3.035	2.735
7-8	55.998	3.111	2.811
9-10	57.398	3.189	2.889
11-12	58.833	3.268	2.968
13-14	60.304	3.350	3.050
15-16	61.812	3.434	3.134
17-18	63.357	3.520	3.220
19-20	64.941	3.608	3.308
21-22	66.565	3.698	3.398
23-24	68.229	3.790	3.490
25-26	69.935	3.885	3.585
27-28	71.683	3.982	3.682
29-30	73.475	4.082	3.782
31-32	75.312	4.184	3.884
33-34	77.195	4.289	3.989
35-36	79.125	4.396	4.096
37-38	81.103	4.506	4.206

39-40	83.131	4.618	4.318
-------	--------	-------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1960/61**

**I CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "C" (art. 8)			Elementari "D" (art. 8)	
	Retribuzione 15-18 ore	Quota oraria sino ad ore 15 escluse	Quota oraria sopra le 18 ore	Retribuzione 24 ore	Quota oraria
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1-2	48.000	2.667	2.367	45.000	1.875
3-4	49.200	2.733	2.433	46.125	1.921
5-6	50.430	2.802	2.502	47.278	1.970
7-8	51.691	2.872	2.572	48.460	2.019
9-10	52.983	2.943	2.643	49.671	2.070
11-12	54.308	3.017	2.717	50.913	2.121
13-14	55.666	3.093	2.793	52.186	2.174
15-16	57.058	3.170	2.870	53.491	2.229
17-18	58.484	3.249	2.949	54.828	2.284
19-20	59.946	3.330	3.030	56.199	2.342
21-22	61.445	3.414	3.114	57.600	2.400
23-24	62.981	3.499	3.199	59.044	2.460
25-26	64.556	3.586	3.286	60.520	2.522
27-28	66.170	3.676	3.376	62.033	2.585
29-30	67.824	3.768	3.468	63.584	2.649
31-32	69.520	3.862	3.562	65.174	2.716
33-34	71.258	3.959	3.659	66.803	2.783
35-36	73.039	4.058	3.758	68.473	2.853
37-38	74.865	4.159	3.859	70.185	2.924

39-40	76.737	4.263	3.963	71.940	2.997
-------	--------	-------	-------	--------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1960/61**

**II CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "A" (art. 8)		
	Retribuzione mensile per 15-18 ore d'insegnamento settimanale (1)	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sino ad ore 15 escluse (2)	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sopra le ore 18 (3)
1-2	55.000	3.056	2.756
3-4	56.375	3.132	2.832
5-6	57.784	3.210	2.910
7-8	59.229	3.290	2.990
9-10	60.710	3.373	3.073
11-12	62.228	3.457	3.157
13-14	63.784	3.544	3.244
15-16	65.379	3.632	3.332
17-18	67.013	3.723	3.423
19-20	68.688	3.816	3.516
21-22	70.405	3.911	3.611
23-24	72.165	4.009	3.709
25-26	73.979	4.110	3.810
27-28	75.828	4.213	3.913
29-30	77.724	4.318	4.018
31-32	79.667	4.426	4.126
33-34	81.659	4.537	4.237
35-36	83.700	4.650	4.350
37-38	85.792	4.766	4.466

39-40	87.937	4.885	4.585
-------	--------	-------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1960/61**

**II CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "B" (art. 8)		
	Retribuzione mensile per 15-18 ore d'insegnamento settimanale	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sino ad ore 15 escluse	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sopra le ore 18
	(1)	(2)	(3)
1-2	50.000	2.778	2.478
3-4	51.250	2.847	2.547
5-6	52.531	2.918	2.618
7-8	53.844	2.991	2.691
9-10	55.190	3.066	2.766
11-12	56.570	3.143	2.843
13-14	57.984	3.221	2.921
15-16	59.434	3.302	3.002
17-18	60.920	3.384	3.084
19-20	62.443	3.469	3.169
21-22	64.004	3.556	3.256
23-24	65.604	3.645	3.345
25-26	67.244	3.736	3.436
27-28	68.925	3.829	3.529
29-30	70.648	3.925	3.625
31-32	72.414	4.023	3.723
33-34	74.224	4.124	3.824
35-36	76.080	4.227	3.927
37-38	77.982	4.332	4.032

39-40	79.932	4.441	4.141
-------	--------	-------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1960/61**

**II CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "C" (art. 8)			Elementari "D" (art. 8)	
	Retribuzione 15-18 ore	Quota oraria sino ad ore 15 escluse	Quota oraria sopra le 18 ore	Retribuzione 24 ore	Quota oraria
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1-2	46.000	2.556	2.256	43.000	1.792
3-4	47.150	2.619	2.319	44.075	1.836
5-6	48.329	2.685	2.385	45.177	1.882
7-8	49.537	2.752	2.452	46.306	1.929
9-10	50.775	2.821	2.521	47.464	1.978
11-12	52.044	2.891	2.591	48.653	2.027
13-14	53.345	2.964	2.664	49.869	2.078
15-16	54.679	3.038	2.738	51.116	2.130
17-18	56.046	3.114	2.814	52.394	2.183
19-20	57.447	3.191	2.891	53.704	2.238
21-22	58.883	3.271	2.971	55.047	2.294
23-24	60.355	3.353	3.053	56.423	2.351
25-26	61.864	3.437	3.137	57.834	2.410
27-28	63.411	3.523	3.223	59.280	2.470
29-30	64.996	3.611	3.311	60.762	2.532
31-32	66.621	3.701	3.401	62.281	2.595
33-34	68.287	3.794	3.494	63.838	2.660
35-36	69.994	3.889	3.589	65.234	2.718
37-38	71.744	3.986	3.686	66.865	2.786

39-40	73.538	4.085	3.785	68.537	2.856
-------	--------	-------	-------	--------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1960/61**

**III CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "A" (art. 8)		
	Retribuzione mensile per 15-18 ore d'insegnamento settimanale (1)	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sino ad ore 15 escluse (2)	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sopra le ore 18 (3)
1-2	50.000	2.778	2.478
3-4	51.250	2.847	2.547
5-6	52.531	2.918	2.618
7-8	53.844	2.991	2.691
9-10	55.190	3.066	2.766
11-12	56.570	3.143	2.843
13-14	57.984	3.221	2.921
15-16	59.434	3.302	3.002
17-18	60.920	3.384	3.084
19-20	62.443	3.469	3.169
21-22	64.004	3.556	3.256
23-24	65.604	3.645	3.345
25-26	67.244	3.736	3.436
27-28	68.925	3.829	3.529
29-30	70.648	3.925	3.625
31-32	72.414	4.023	3.723
33-34	74.224	4.124	3.824
35-36	76.080	4.227	3.927
37-38	77.982	4.332	4.032



39-40	79.932	4.441	4.141
-------	--------	-------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1960/61**

**III CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "B" (art. 8)		
	Retribuzione mensile per 15-18 ore d'insegnamento settimanale	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sino ad ore 15 escluse	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sopra le ore 18
	(1)	(2)	(3)
1-2	45.000	2.500	2.200
3-4	46.125	2.562	2.262
5-6	47.278	2.627	2.327
7-8	48.460	2.692	2.392
9-10	49.671	2.759	2.459
11-12	50.913	2.828	2.528
13-14	52.186	2.899	2.599
15-16	53.491	2.972	2.672
17-18	54.828	3.046	2.746
19-20	56.199	3.122	2.822
21-22	57.604	3.200	2.900
23-24	59.044	3.280	2.980
25-26	60.520	3.362	3.062
27-28	62.033	3.446	3.146
29-30	63.584	3.532	3.232
31-32	65.174	3.621	3.321
33-34	66.803	3.711	3.411
35-36	68.473	3.804	3.504
37-38	70.185	3.899	3.599

39-40	71.940	3.997	3.697
-------	--------	-------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1960/61**

**III CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "C" (art. 8)			Elementari "D" (art. 8)	
	Retribuzione 15-18 ore	Quota oraria sino ad ore 15 escluse	Quota oraria sopra le 18 ore	Retribuzione 24 ore	Quota oraria
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1-2	41.000	2.278	1.978	40.000	1.667
3-4	42.025	2.335	2.035	41.000	1.708
5-6	43.076	2.393	2.093	42.025	1.751
7-8	44.153	2.453	2.153	43.076	1.794
9-10	45.257	2.514	2.214	44.153	1.840
11-12	46.388	2.577	2.277	45.257	1.886
13-14	47.548	2.642	2.342	46.388	1.933
15-16	48.737	2.708	2.408	47.548	1.981
17-18	49.955	2.775	2.475	48.737	2.031
19-20	51.204	2.845	2.545	49.955	2.081
21-22	52.484	2.916	2.616	51.204	2.133
23-24	53.796	2.989	2.689	52.484	2.187
25-26	55.141	3.063	2.763	53.796	2.241
27-28	56.520	3.140	2.840	55.141	2.298
29-30	57.933	3.218	2.918	56.520	2.355
31-32	59.381	3.298	2.998	57.933	2.414
33-34	60.866	3.381	3.081	59.381	2.474
35-36	62.388	3.466	3.166	60.866	2.536
37-38	63.948	3.553	3.253	62.388	2.599

39-40	65.547	3.641	3.341	63.948	2.664
-------	--------	-------	-------	--------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1961/62**

**I CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "A" (art. 8)		
	Retribuzione mensile per 15-18 ore d'insegnamento settimanale (1)	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sino ad ore 15 escluse (2)	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sopra le ore 18 (3)
1-2	63.500	3.528	3.228
3-4	65.087	3.616	3.316
5-6	66.714	3.706	3.406
7-8	68.382	3.799	3.499
9-10	70.092	3.894	3.594
11-12	71.844	3.991	3.691
13-14	73.640	4.091	3.791
15-16	75.481	4.193	3.893
17-18	77.368	4.298	3.998
19-20	79.302	4.406	4.106
21-22	81.285	4.516	4.216
23-24	83.317	4.629	4.329
25-26	85.400	4.744	4.444
27-28	87.535	4.863	4.563
29-30	89.723	4.985	4.685
31-32	91.966	5.109	4.809
33-34	94.265	5.237	4.937
35-36	96.622	5.368	5.068
37-38	99.038	5.502	5.202

39-40	101.514	5.640	5.340
-------	---------	-------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1961/62**

**I CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "B" (art. 8)		
	Retribuzione mensile per 15-18 ore d'insegnamento settimanale	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sino ad ore 15 escluse	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sopra le ore 18
	(1)	(2)	(3)
1-2	55.500	3.083	2.783
3-4	56.887	3.160	2.860
5-6	58.309	3.239	2.939
7-8	59.767	3.320	3.020
9-10	61.261	3.403	3.103
11-12	62.793	3.488	3.188
13-14	64.363	3.576	3.276
15-16	65.972	3.665	3.365
17-18	67.621	3.757	3.457
19-20	69.312	3.851	3.551
21-22	71.045	3.947	3.647
23-24	72.821	4.046	3.746
25-26	74.642	4.147	3.847
27-28	76.508	4.250	3.950
29-30	78.421	4.357	4.057
31-32	80.382	4.466	4.166
33-34	82.392	4.577	4.277
35-36	84.452	4.692	4.392
37-38	86.563	4.809	4.509

39-40	88.727	4.929	4.629
-------	--------	-------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1961/62**

**I CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "C" (art. 8)			Elementari "D" (art. 8)	
	Retribuzione 15-18 ore	Quota oraria sino ad ore 15 escluse	Quota oraria sopra le 18 ore	Retribuzione 24 ore	Quota oraria
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1-2	51.500	2.861	2.561	48.000	2.000
3-4	52.787	2.933	2.633	49.200	2.050
5-6	54.107	3.006	2.706	50.430	2.101
7-8	55.460	3.081	2.781	51.691	2.154
9-10	56.846	3.158	2.858	52.983	2.208
11-12	58.267	3.237	2.937	54.308	2.263
13-14	59.724	3.318	3.018	55.666	2.319
15-16	61.217	3.401	3.101	57.058	2.377
17-18	62.747	3.486	3.186	58.484	2.437
19-20	64.316	3.573	3.273	59.946	2.498
21-22	65.924	3.663	3.363	61.445	2.560
23-24	67.572	3.754	3.454	62.981	2.624
25-26	69.261	3.848	3.548	64.556	2.960
27-28	70.993	3.944	3.644	66.170	2.757
29-30	72.768	4.043	3.743	67.824	2.826
31-32	74.587	4.144	3.844	69.520	2.897
33-34	76.452	4.247	3.947	71.258	2.690
35-36	78.363	4.353	4.053	73.039	3.043
37-38	80.322	4.462	4.162	74.865	3.119

39-40	82.330	4.574	4.274	76.737	3.197
-------	--------	-------	-------	--------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1961/62**

**II CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "A" (art. 8)		
	Retribuzione mensile per 15-18 ore d'insegnamento settimanale (1)	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sino ad ore 15 escluse (2)	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sopra le ore 18 (3)
1-2	60.000	3.333	3.033
3-4	61.500	3.417	3.117
5-6	63.037	3.502	3.202
7-8	64.613	3.590	3.290
9-10	66.223	3.679	3.379
11-12	67.884	3.771	3.471
13-14	69.581	3.866	3.566
15-16	71.321	3.962	3.662
17-18	73.104	4.061	3.761
19-20	74.932	4.163	3.863
21-22	76.805	4.267	3.967
23-24	78.725	4.374	4.074
25-26	80.693	4.483	4.183
27-28	82.710	4.595	4.295
29-30	84.778	4.710	4.410
31-32	86.897	4.828	4.528
33-34	89.069	4.948	4.648
35-36	91.296	5.072	4.772
37-38	93.578	5.199	4.899

39-40	95.917	5.329	5.029
-------	--------	-------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1961/62**

**II CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "B" (art. 8)		
	Retribuzione mensile per 15-18 ore d'insegnamento settimanale	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sino ad ore 15 escluse	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sopra le ore 18
	(1)	(2)	(3)
1-2	52.000	2.889	2.589
3-4	53.300	2.961	2.661
5-6	54.632	3.035	2.735
7-8	55.998	3.111	2.811
9-10	57.398	3.189	2.889
11-12	58.833	3.268	2.968
13-14	60.304	3.350	3.050
15-16	61.812	3.434	3.134
17-18	63.357	3.520	3.220
19-20	64.941	3.608	3.308
21-22	66.565	3.698	3.398
23-24	68.229	3.790	3.490
25-26	69.935	3.885	3.585
27-28	71.683	3.982	3.682
29-30	73.475	4.082	3.782
31-32	75.312	4.184	3.884
33-34	77.195	4.289	3.989
35-36	79.125	4.396	4.096
37-38	81.103	4.506	4.206

39-40	83.131	4.618	4.318
-------	--------	-------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1961/62**

**II CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "C" (art. 8)			Elementari "D" (art. 8)	
	Retribuzione 15-18 ore	Quota oraria sino ad ore 15 escluse	Quota oraria sopra le 18 ore	Retribuzione 24 ore	Quota oraria
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1-2	48.000	2.667	2.367	45.000	1.875
3-4	49.200	2.733	2.433	46.125	1.921
5-6	50.430	2.802	2.502	47.278	1.970
7-8	51.691	2.872	2.572	48.460	2.019
9-10	52.983	2.943	2.643	49.671	2.070
11-12	54.308	3.057	2.757	50.913	2.121
13-14	55.666	3.093	2.793	52.189	2.174
15-16	57.058	3.170	2.870	53.491	2.229
17-18	58.484	3.249	2.949	54.828	2.284
19-20	59.946	3.330	3.030	56.199	2.342
21-22	61.445	3.414	3.114	57.604	2.400
23-24	62.981	3.499	3.199	59.044	2.460
25-26	64.556	3.586	3.286	60.520	2.522
27-28	66.170	3.676	3.376	62.033	2.585
29-30	67.824	3.768	3.468	63.584	2.649
31-32	69.520	3.862	3.562	65.174	2.716
33-34	71.258	3.959	3.659	66.803	2.783
35-36	73.039	4.058	3.758	68.473	2.853
37-38	74.865	4.159	3.859	70.185	2.924



39-40	76.737	4.263	3.963	71.940	2.997
-------	--------	-------	-------	--------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1961/62**

**III CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "A" (art. 8)		
	Retribuzione mensile per 15-18 ore d'insegnamento settimanale (1)	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sino ad ore 15 escluse (2)	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sopra le ore 18 (3)
1-2	55.000	3.056	2.756
3-4	56.375	3.132	2.832
5-6	57.784	3.210	2.910
7-8	59.229	3.290	2.990
9-10	60.710	3.373	3.073
11-12	62.228	3.457	3.157
13-14	63.784	3.544	3.244
15-16	65.379	3.632	3.332
17-18	67.013	3.723	3.423
19-20	68.688	3.816	3.516
21-22	70.405	3.911	3.611
23-24	72.165	4.009	3.709
25-26	73.979	4.110	3.810
27-28	75.828	4.213	3.913
29-30	77.724	4.318	4.018
31-32	79.667	4.426	4.126
33-34	81.659	4.537	4.237
35-36	83.700	4.560	4.260
37-38	85.792	4.766	4.466

39-40	87.937	4.885	4.585
-------	--------	-------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1961/62**

**III CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "B" (art. 8)		
	Retribuzione mensile per 15-18 ore d'insegnamento settimanale	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sino ad ore 15 escluse	Quota mensile oraria per ciascuna ora d'insegnamento settimanale sopra le ore 18
	(1)	(2)	(3)
1-2	48.000	2.667	2.367
3-4	49.200	2.733	2.433
5-6	50.430	2.802	2.502
7-8	51.691	2.872	2.572
9-10	52.983	2.943	2.643
11-12	54.308	3.017	2.717
13-14	55.666	3.093	2.793
15-16	57.058	3.170	2.870
17-18	58.484	3.249	2.949
19-20	59.946	3.330	3.030
21-22	61.445	3.414	3.114
23-24	62.981	3.499	3.199
25-26	64.556	3.586	3.286
27-28	66.170	3.676	3.376
29-30	67.824	3.768	3.468
31-32	69.520	3.862	3.562
33-34	71.258	3.959	3.659
35-36	73.039	4.058	3.758
37-38	74.865	4.159	3.859

39-40	76.737	4.263	3.963
-------	--------	-------	-------

**ANNO SCOLASTICO 1961/62**

**III CATEGORIA (Cfr. Allegato I)**

Anno di servizio	GRUPPO "C" (art. 8)			Elementari "D" (art. 8)	
	Retribuzione 15-18 ore	Quota oraria sino ad ore 15 escluse	Quota oraria sopra le 18 ore	Retribuzione 24 ore	Quota oraria
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1-2	44.500	2.472	2.172	41.500	1.729
3-4	45.612	2.534	2.234	42.537	1.772
5-6	46.752	2.597	2.297	43.600	1.817
7-8	47.921	2.662	2.362	44.690	1.862
9-10	49.119	2.729	2.429	45.807	1.909
11-12	50.347	2.797	2.497		1.956
13-14	51.606	2.867	2.567	48.126	2.005
15-16	52.896	2.939	2.639	49.329	2.055
17-18	54.218	3.012	2.712	50.562	2.107
19-20	55.573	3.087	2.787	51.826	2.159
21-22	56.962	3.165	2.865	53.122	2.213
23-24	58.386	3.244	2.944	54.450	2.269
25-26	59.846	3.325	3.025	55.811	2.325
27-28	61.342	3.408	3.108	57.206	2.384
29-30	62.876	3.493	3.193	58.636	2.443
31-32	64.448	3.580	3.280	60.102	2.504
33-34	66.059	3.670	3.370	61.605	2.567
35-36	67.710	3.762	3.462	63.145	2.631
37-38	69.403	3.856	3.556	64.724	2.697

39-40	71.138	3.952	3.652	66.342	2.764
-------	--------	-------	-------	--------	-------

*Esempi di applicazione delle tabelle:*

- Insegnante di lettere nella III classe di scuola media (ore 15, ma disponibilità ore 18), anno 5° d'insegnamento in Istituto di I categoria.

L. 54.632 – arrotondato a L. 54.630 lorde.

- Insegnante di disegno in scuola media ore 6 settimanali, anno 3° d'insegnamento in Istituto di I categoria.

L. 2.961 x 6 = L. 17.766 – arrotondato = L. 17.765 lorde.

- Insegnante di francese con 15 ore in scuola media e 8 ore nel ginnasio superiore, anno 10° d'insegnamento in Istituto di I categoria.

L. 3.189 x 15 = L. 47.835

L. 3.679 x 3 = L. 11.037

L. 3.379 x 5 = L. 16.895

L. 75.767

Arrotondato L. 75.765 lorde.

- Insegnante di latino e greco in liceo con 21 ore settimanali, 33° anno d'insegnamento in Istituto di I categoria.

Prime 18 ore..... L. 89.069

Per le altre 3 ore L. 4.648 x 3..... L. 13.944

Totale..... L. 103.013

Arrotondato..... L. 103.015 lorde

**ALLEGATO AL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO  
PER IL PERSONALE INSEGNANTE  
NEGLI ISTITUTI GESTITI DA ENTI ECCLESIASTICI  
E ISCRITTI ALL'A.G.I.D.A.E.**

Il giorno 23 settembre 1961 in Roma, tra l'A.G.I.D.A.E. (Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica) rappresentata dal P. Giovanni Bracco, P. Ferdinando Trossarelli e Fr. Pietro Olmo ed il S.I.S.N.S. (Sindacato Italiano Scuola Non Statale) rappresentato dal Prof. Virgilio Ullu, Prof. Nicola Bungaro e Prof. Romolo Pardini, si conviene quanto segue, relativamente alle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica circa la più corretta *applicazione dell'art. 14* del Contratto Nazionale di Lavoro per il personale insegnante negli Istituti gestiti da Enti Ecclesiastici:

1 – si conferma il *divieto di licenziamento* ordinario da parte della scuola e di *dimissioni* da parte del dipendente, fuori del termine previsto del 30 giugno.

2 - Il predetto divieto non si applica nelle risoluzioni del rapporto d'impiego nei *casi di forza maggiore* previsti dalla legge. Le parti convengono nel considerare anche *casi di forza maggiore* i seguenti:

a) *a favore delle scuole*: la chiusura o abolizione di sezioni dovute ad una *impreveduta contrazione di popolazione scolastica*. Le scuole che vengono a trovarsi nella predetta condizione possono licenziare oltre il termine del 30 giugno – ma non oltre il 30 settembre – il personale eccedente rispetto alle sezioni formate da un numero di alunni non inferiori ai 25 (cioè: il numero delle sezioni si ricava da quello complessivo degli alunni di una determinata classe, diviso per 25, trascurando i resti).

In tale caso sono licenziabili:

- nel *settore secondario* con ordine di precedenza:

- i professori che abbiano un incarico nella scuola statale che raggiunga i due terzi del trattamento di cattedra;
- i professori non abilitati che non abbiano maturato al 30 settembre 3 anni di servizio nella stessa scuola.

- Nel *settore elementare*:

- i maestri che abbiano altri incarichi d'insegnamento;
- i maestri che non maturino (al 30 settembre) 5 anni di anzianità.

In tutti questi casi l'ulteriore precedenza nel licenziamento è regolata da graduatoria basata sul criterio della minore anzianità di servizio alla scuola e a parità sul criterio dei minori oneri di famiglia e ad ulteriore parità sul criterio della minore età.

Al personale licenziato spetta, in ogni caso, una *indennità sostitutiva* del preavviso pari a tre mensilità.

b) *A favore degli insegnanti* è data la facoltà di risolvere il rapporto d'impiego, oltre il termine del 30 giugno nei soli casi di conferimento *d'incarico statale*, attestato dalla lettera di nomina da parte del Ministero della P.I. o del Provveditore agli Studi. La notificazione alla scuola in cui ha insegnato, di tale nomina, deve avvenire al momento dell'accettazione del nuovo incarico.

In tali casi l'indennità di anzianità rimane completamente assorbita per gli insegnanti che non abbiano maturato tre anni di servizio. Agli insegnanti che abbiano un'anzianità superiore ai 3 anni ed inferiore ai 6 è riconosciuta una indennità di anzianità pari a mezza mensilità per ogni anno di servizio dopo il 3° anno. Agli insegnanti con anzianità superiore ai 6 anni è riconosciuta

una indennità di anzianità pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, detratta una quota fissa di 3 mensilità.

3 – Ogni altro caso controverso, non previsto dalla presente convenzione, dovrà essere deferito per le decisioni all'esame della Commissione Paritetica.